

Composizione negoziata, rischio di misure cautelari troppo prudenti

Crisi d'impresa

Possibili forti difficoltà di pagamenti se i contratti restano invariati

Angela Petrosillo

Due ordinanze dei Tribunali di Verona e Catania, rese a pochi giorni di distanza nel dicembre 2025, fotografano il bivio interpretativo su cui si sta giocando il futuro della composizione negoziata: quale reale ampiezza riconoscere alle misure cautelari "di sostegno" al percorso di risanamento, in particolare sui rapporti bancari e finanziari.

A Verona, con ordinanza 11 dicembre 2025, il tribunale conferma le misure protettive ex articolo 18 del Codice della crisi nei confronti di tutti i creditori, con la sola esclusione dei lavoratori, ed estende la protezione anche agli immobili della società amministratrice gravati da garanzie. Viene però negata la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti, il divieto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine per gli inadempimenti successivi e il blocco dell'escussione delle garanzie, incluso il Fondo Pmi. Secondo questa lettura, il Codice della crisi non consentirebbe al giudice di "toccare" il contenuto negoziale dei contratti, se non tramite l'invito alla rinegoziazione ex articolo 17 e la disciplina dei nuovi finanziamenti in funzione della continui-

tà. La modulazione autoritativa di scadenze, rimedi e clausole di risoluzione sarebbe ammessa solo in ipotesi del tutto eccezionali, in presenza di un sicuro e prossimo rimborso delle rate sospese, requisito che nel caso concreto viene escluso.

La composizione negoziata, in questa prospettiva, resta un percorso protetto essenzialmente sul pregresso, ma sostanzialmente neutrale rispetto ai debiti che maturano dopo l'accesso. Il debitore ottiene uno "schermo" contro le iniziative esecutive sui crediti anteriori, ma gli obblighi correnti continuano a seguire integralmente la disciplina contrattuale: il mancato pagamento delle rate può determinare immediatamente decadenza dal beneficio del termine, segnalazioni a sofferenza, revoche di affidamenti, escussione delle garanzie. Il messaggio implicito è chiaro: la composizione negoziata non può trasformarsi in uno strumento di sospensione generalizzata dell'operatività contrattuale.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza 15 dicembre 2025, adotta un'impostazione diversa. A fronte di un progetto di piano in continuità, sorretto dal parere positivo dell'esperto sulla sostenibilità del debito, il giudice non solo conferma le misure protettive "classiche", ma utilizza in modo estensivo gli strumenti cautelari. Vengono così disposti la sospensione temporanea delle rate di mutui ipotecari di importo rilevante, il divieto di segnalazioni a sofferenza, il blocco della chiusura dei rapporti bancari operativi e della risoluzione dei contratti per inadempimenti ma-

turati nelle more del percorso.

In questa ottica, le misure cautelari non sono lette come indebita riscrittura dei contratti, bensì come strumenti funzionali al risanamento: una compressione provvisoria di taluni diritti dei creditori, necessaria per preservare i flussi di cassa e la continuità aziendale. Il sacrificio è circoscritto nel tempo, ancorato a un piano ragionevole e controllato dall'esperto e dal tribunale. Il creditore vede differito l'esercizio di poteri altrimenti immediati, ma in cambio aumenta la probabilità di un soddisfacimento, pur parziale, in uno scenario di continuità anziché di liquidazione. Il confronto tra le due decisioni evidenzia quindi un approccio "minimalista" (Verona) e uno "funzionale" (Catania). È innegabile che un uso più ampio delle misure cautelari comporti un'interferenza con l'autonomia contrattuale. Ma il presupposto stesso della composizione negoziata è la difficoltà dell'imprenditore ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Se le condizioni contrattuali restano immutate mentre la crisi è già conclamata, il rischio è che il percorso si traduca in una mera "sospensione apparente": il passato è congelato, ma il presente continua a produrre inadempimenti e nuovo debito. In tali circostanze vi è un'elevata probabilità che l'imprenditore finisca per accumulare rapidamente debiti "posteriori" rispetto all'accesso alla procedura, che non sono coperti dalle protettive e finiscono per compromettere definitivamente la sostenibilità complessiva.